

Articolo 16

Case e internati

¹ Alle case e agli internati e ai lavoratori in essi occupati per assistere gli ospiti si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 2, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.

² Sono considerati case e internati gli ospizi per bambini, le case di educazione, le case per apprendisti, le case di formazione e di preparazione professionale, le case per anziani, le case di cura, i cronicari, i ricoveri e gli asili per bisognosi.

Campo di applicazione (capoverso 2)

Per case e internati si intendono gli istituti nei quali sono ospitati e assistiti – in senso lato – adulti, giovani o bambini. I pazienti non devono esservi necessariamente ospitati in modo permanente, ossia 24 ore su 24 durante tutta la settimana; la permanenza in tali istituti può avvenire unicamente durante il giorno o solo durante i giorni della settimana (ad es. centri diurni o di lavoro per invalidi che trascorrono il fine settimana con i propri familiari, appartamenti protetti).

L'assistenza agli adulti, ai giovani e ai bambini può assumere forme diverse a seconda del tipo di istituto. Essa può riguardare tutti gli aspetti della vita degli ospiti (come ad esempio nelle case di riposo e nelle case di cura) oppure limitarsi a determinati ambiti (ad esempio, case per apprendisti, centri di formazione o di lavoro). La nozione di lavoratori occupati per assistere gli ospiti è definita in modo ampio. Include tutti i lavoratori che forniscono servizi destinati ai residenti. Oltre al personale di assistenza in senso stretto, questo include, per esempio anche il personale di cucina che deve anche preparare i pasti per i residenti la domenica o i tecnici che assumono un servizio di picchetto per eseguire le riparazioni delle attrezzature tecniche essenziali per gli ospiti.

Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)

Articolo 4

Le case e gli internati possono ordinare il lavoro notturno e il lavoro domenicale, per tutta la notte rispettivamente tutta la domenica, senza dover richiedere la relativa autorizzazione. Le altre disposizioni della legge sul lavoro concernenti il lavoro notturno e domenicale vanno invece rispettate (cfr. commento dell'articolo 4 OLL 2).

Articolo 7 capoverso 2

Le case e gli internati possono occupare il proprio personale fino a 7 giorni consecutivi. Se l'azienda in questione sceglie un tale modo di funzionamento, l'occupazione del personale è possibile soltanto se sono previste determinate condizioni. I lavoratori interessati devono beneficiare di 83 ore di riposo consecutive immediatamente dopo il settimo giorno di lavoro, la durata massima della settimana lavorativa di 50 ore deve essere rispettata nella media di due settimane e il numero delle ore di lavoro ammesse durante la giornata (cfr. art. 10 LL) deve essere limitato a un massimo di nove. In caso di lavoro notturno, il limite quotidiano del lavoro può superare, in situazioni particolari, 9 ore (cfr. art. 10 OLL 2).

Articolo 8 capoverso 1

Le case e gli internati possono ordinare il lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LL anche di domenica. In questo caso il lavoro straordinario deve essere imperativamente compensato con un congedo di uguale durata nel corso delle 14 settimane successive. Questa disposizione non si applica al lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LL prestato in caso di necessità. I presupposti del lavoro straordinario, il periodo in cui può essere svolto, la durata consentita e la compensazione sono disciplinati dall'articolo 26 OLL 1. Nell'arco di un anno civile il lavoratore non può accumulare più di 140 ore di lavoro straordinario.

Articolo 9

La durata del riposo giornaliero del lavoratore può essere ridotta fino a 9 ore, più di una volta la settimana. In questo caso, il riposo giornaliero deve essere di 12 ore nella media di due settimane. Al lavoratore non può inoltre essere ordinato alcun lavoro straordinario giusta l'articolo 25 OLL 1 nel corso del suo successivo periodo di lavoro (cfr. art. 19 OLL 1).

Articolo 10 capoverso 2

È possibile assegnare a un lavoratore un posto di notte per un lavoro compreso in uno spazio di 12 ore. Una tale possibilità è ammessa soltanto se il datore di lavoro mette a disposizione del lavoratore l'infrastruttura che gli permetta di riposarsi. Se le condizioni particolari previste alle lettere a e b sono rispettate, questo capoverso offre al datore di lavoro due varianti per organizzare il lavoro del proprio personale durante la notte. In entrambi i casi il datore di lavoro è tenuto ad estendere a 12 ore la durata del riposo giornaliero.

Lettera a:

In uno spazio di 12 ore, la durata del lavoro giornaliero può ammontare a 10 ore al massimo. Un simile posto di lavoro di lunga durata è ammesso unicamente se la durata del lavoro è costituita in gran parte da tempo di semplice presenza.

Lettera b:

Lo spazio di 12 ore è costituito da almeno 4 ore durante il quale il lavoratore non è tenuto a lavorare. In tal caso le 12 ore sono interamente considerate tempo di lavoro.

Articolo 12 capoverso 2

Ai lavoratori in case e internati devono essere accordate almeno 12 domeniche libere per anno civile; esse possono essere ripartite in modo irregolare. Le domeniche che cadono durante le ferie minime prescritte non possono essere computate alle domeniche libere previste dalla legge. Nelle settimane durante le quali è previsto il lavoro domenicale va concesso un riposo settimanale di 36 ore immediatamente dopo il riposo giornaliero per un totale di 47 ore.

Articolo 14 capoverso 1

Ai lavoratori in case e internati la semigiornata libera settimanale non deve necessariamente essere concessa tutte le settimane, ma può essere cumulata per un periodo di 8 settimane.